

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1634)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Consiglio regionale del Lazio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1974

Agevolazioni fiscali per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti nel Lazio

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il comune di Roma, da solo o con altri enti locali della Regione laziale in consorzio, deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio dei servizi di trasporto urbani ed extra urbani gestiti dalla Società per azioni STEFER, dalla Società romana per le ferrovie del Nord o da altre società da queste controllate, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento, al noleggio, alla locazione, all'uso dei beni mobili ed immobili dalle citate società al comune di Roma ed al consorzio, sono esenti dall'imposta di bollo, dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili, nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura

fissa minima qualora il comune di Roma dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare, alla data del 31 dicembre 1972, di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della STEFER.

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalle anzidette società, in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovraimposte connesse a tali tributi, nonchè dalle eventuali nuove imposte, anche se sostitutive in tutto o in parte di quelle in atto esistenti, che fossero applicabili in conseguenza dell'entrata in vigore della riforma tributaria.

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Roma, dalla regione Lazio, o dal consorzio, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutivi.

Art. 4.

Le agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1 e 3 si applicano, a favore del comune di Roma, della regione Lazio e del consorzio, anche agli atti e ai contratti inerenti e conseguenti al trasferimento di proprietà, al noleggio, alla locazione e all'uso di beni mobili ed immobili provenienti dalle imprese private concessionarie, qualora, entro il suddetto termine di due anni, a seguito di rinuncia ovvero di scadenza, revoca, decadenza, riscatto delle concessioni, o per qualsiasi altro titolo, l'esercizio dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani, già gestiti dalle stesse imprese, venga assunto, ai sensi del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, dal comune di Roma, da solo o in consorzio con altri enti locali del Lazio.